

Consiglio Regionale del Piemonte



A00015527/A0100C-04 28/04/17 CR

C 02-18-02-1095/2017/18

 Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. *1092*
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: Libera circolazione sulle linee di TPL per gli addetti della Polizia Locale.

Premesso che gli operatori di Polizia Locale in forze nei Comuni di questa Regione e, in particolare, quelli in forze nei Comuni della Provincia di Torino, compiono con frequente ricorrenza attività tipiche del proprio operato (polizia locale, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza) che comportano lo spostamento fuori sede con relativi oneri a carico delle singole Amministrazioni Comunali e dunque ricadenti sui cittadini;

Considerato che al fine di ottemperare i predetti obblighi di servizio che comportano lo spostamento fuori sede è ritenuto opportuno l'utilizzo di mezzi pubblici quale efficiente alternativa che concretizza un'esigenza fortemente collegata alla razionalizzazione delle risorse ed alla funzionalità degli spostamenti anche dal punto di vista ambientale;

Vista la seguente normativa in materia:

- L.r. 1/2000 e s.m.i., l.r. 9 del 14/05/2004, l.r. 9 del 23/04/2007 e l.r. 5 del 05/05/2012;
- Protocollo d'intesa delle "Polizia Locali" della Provincia di Torino siglato fra i Comuni aderenti e la Prefettura di Torino, in forza del quale quest'ultima riconosce la validità della qualifica di Pubblica Sicurezza agli addetti dei Comandi e Servizi stipulanti;
- Disposizioni dell' INAIL relative alla gestione degli infortuni per lavoro in itinere dove si raccomanda di prediligere il trasferimento sul luogo di lavoro con i mezzi pubblici anziché i mezzi privati (cfr. sentenza n. 22154 – 20/10/2014, Cassazione, sezione lavoro);

Dato atto che in deroga a quanto previsto dalla l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 (norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), l'art. 50, comma 1 della l.r. 23 aprile 2007, n. 9 come modificato dalla l.r. 4 maggio 2012, n. 5 (legge finanziaria per l'anno 2012), ha concesso il diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all'art. 2 della l.r. 1/2000 agli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria,

Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale;

Rilevato che al fine di compensare i mancati introiti da traffico derivanti dalla libera circolazione la Regione riconosce risorse compensative a favore delle aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale;

Ritenuto, infine, quale decisione logica e di buon senso, estendere i suddetti permessi della Polizia Locale oltre la dimensione territoriale del Comune di appartenenza, a favore di una dimensione territoriale maggiore e integrata che sia rappresentativa della progressiva centralizzazione dei servizi rivolti alle PP.AA. (tribunali, strutture sanitarie,...) che vedono sempre maggiormente protagoniste le grandi Città e i capoluoghi di Provincia a discapito delle realtà locali;

***IL CONSIGLIO REGIONALE
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE***

ad attivarsi presso le sedi competenti e ad adottare i necessari accorgimenti normativi affinché anche gli operatori della Polizia Locale in forze presso Amministrazioni Comunali aventi sede sul territorio regionale possano usufruire della libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma durante l'espletamento delle attività e dei servizi comandati previa esibizione di tessera di riconoscimento al capomacchina o ad altre modalità organizzative che si vorranno stabilire.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)